

FORMULA FONDO CASH

CONDIZIONI DI CONTRATTO

(CODICE PRODOTTO 969S)

GENERALI  **Lloyd Italice**

Premessa

*Il Contratto è disciplinato dalla Condizioni di Contratto di Formula Fondo Cash.
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal Contratto e dalle appendici ad esso firmate.*

ART. 1. PRESTAZIONI

Il Contratto prevede la costituzione di un capitale investito rivalutato che sarà corrisposto ai Beneficiari, designati dall'investitore-contraente, alla scadenza contrattuale.

La rivalutazione del capitale investito è il risultato della capitalizzazione secondo le modalità indicate all'art. 7, del premio unico versato alla stipulazione del Contratto e degli eventuali versamenti successivi di premio, al netto di tutti i costi.

ART. 2 BENEFICIARI

L'investitore-contraente designa sul Contratto i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. Eventuali revoche o modifiche alla designazione di beneficio debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'investitore-contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'investitore-contraente;
- dopo che, alla scadenza del Contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto (art. 8), prestito (art. 11), pegno o vincolo (art. 13) del Contratto, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 3 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

La proposta di investimento finanziario si intende conclusa nel momento in cui:

- la Società consegna all'investitore-contraente il Contratto o
- l'investitore-contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

La proposta di investimento finanziario entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

- alle ore 24 del giorno in cui il Contratto è concluso, ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato sul Contratto, qualora questo sia successivo a quello di conclusione della proposta di investimento finanziario.

Se il versamento del premio unico è effettuato dopo tali date, il Contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

ART. 4 DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA DELLA PROPOSTA

L'investitore-contraente può recedere dalla proposta di investimento finanziario entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa all'investitore-contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.

La Società ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del Contratto, evidenziate nella proposta di investimento finanziario.

L'investitore-contraente, fintanto che il Contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la proposta di investimento finanziario dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Contratto è scelta dall'investitore-Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di investimento finanziario. Tale durata può variare da un minimo di 5 anni ad un massimo di 25 anni a partire dalla data di decorrenza del Contratto. L'età del Contraente alla data di decorrenza del Contratto deve essere compresa tra 18 e 90 anni.

ART. 6 VERSAMENTO DEI PREMI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il Contratto prevede all'emissione il versamento da parte dell'investitore-contraente di un premio unico iniziale a cui corrisponde un capitale investito iniziale. L'importo di premio minimo è pari a Euro 2.500,00 (Euro 10.000,00 per contratti stipulati alle condizioni "Clienti Vita") e l'importo di premio massimo è pari a Euro 1.000.000,00.

Il Contratto, una volta concluso ed entrato in vigore, prevede la facoltà per l'investitore-contraente di effettuare dei versamenti successivi di premio, di importo minimo pari a Euro 2.500,00, fino al raggiungimento di un cumulo premi, complessivamente versati sulla proposta d'investimento finanziario di Euro 1.000.000,00. La Società si riserva la facoltà di sospendere, in via temporanea o definitiva, la possibilità di effettuare versamenti successivi alle condizioni previste nel presente Contratto.

Il Contraente, per il versamento dei premi, può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- assegno "non trasferibile" intestato a "Generali Italia S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Generali Italia S.p.A.;
- assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di Generali Italia S.p.A. in qualità di Agente Generali-Lloyd Italico" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di Generali Italia S.p.A. in qualità di Agente Generali-Lloyd Italico".

ART. 7 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Il presente Contratto fa parte della categoria di contratti di capitalizzazione che investe nella gestione interna separata denominata RISPAV, ai quali la Società riconosce una rivalutazione annuale del capitale investito in funzione del rendimento conseguito da RISPAV.

I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel regolamento della gestione RISPAV allegato.

7a. Misura di rivalutazione

La Società determina, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza del Contratto, la "misura di rivalutazione" da attribuire al Contratto.

La misura di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento di RISPAV, conseguito nel "periodo di riferimento", una percentuale pari all'1,00%. Qualora sul Contratto siano stati versati premi per un importo complessivo uguale o superiore a 100.000,00 Euro, tale rendimento trattenuto si riduce a 0,90% dopo tre anniversari e a 0,80% dopo sette. In ogni caso, se il risultato di RISPAV risultasse superiore al 6,00%, il tasso di rendimento trattenuto aumenta dello 0,10% ogni 0,50% di incremento del risultato stesso. Qualora la misura di rivalutazione risulti negativa, viene posta uguale a zero.

Per periodo di riferimento si intendono i dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria del Contratto.

Il rendimento di RISPAV viene calcolato rapportando il risultato finanziario della gestione RISPAV nel periodo di riferimento al valore medio della gestione RISPAV nello stesso periodo.

Per risultato finanziario e per valore medio di RISPAV si intende quanto definito nell'art. 3 del Regolamento della gestione RISPAV (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all'esercizio.

7b. Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura percentuale della rivalutazione stabilita nel precedente punto 7a.

A tale importo si somma la parte di capitale investito costituito con gli eventuali versamenti successivi, effettuati in data posteriore al precedente anniversario decorso, rivalutato per il periodo che intercorre tra la data di versamento del relativo premio e l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto. L'aumento del capitale assicurato verrà annualmente comunicato dalla Società al Contraente.

7c. Garanzia minima

La Società riconosce per tutta la durata contrattuale un tasso di rendimento minimo del 2,00% annuo.

ART. 8 RISCATTO

L'investitore-contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, può richiedere mediante una dichiarazione scritta alla Società il riscatto, totale o parziale, del Contratto.

L'importo relativo al riscatto totale è pari al capitale investito, inteso come somma dei capitali investiti relativi ai singoli versamenti di premio, rivalutati secondo le modalità indicate all'art. 7, fino alla data di richiesta dell'operazione.

L'importo relativo al riscatto parziale è determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di capitale che l'investitore-contraente intende riscattare.

Su ogni richiesta di riscatto, sia totale che parziale, viene applicato un costo fisso pari a Euro 30,00; tale costo fisso si riduce a Euro 15,00 qualora il riscatto parziale sia uguale o inferiore a Euro 5.000,00.

Inoltre, per contratti sui quali è stato versato un cumulo premi uguale o superiore a Euro 150.000,00 e qualora il riscatto, totale o parziale, venga effettuato nel corso del secondo, del terzo o del quarto anno dalla data di decorrenza, è previsto un costo pari ad una percentuale da applicarsi al capitale maturato alla data di richiesta del riscatto, determinato con le modalità di seguito riportate, variabile in funzione dell'entità del cumulo dei premi complessivamente versati, così come riportato nella seguente tabella:

Cumulo premi (in Euro)		Penalità di riscatto
maggiore o uguale a	minore di	
150.000,00	200.000,00	0,25%
200.000,00	250.000,00	0,50%
250.000,00	1.000.000,01	0,75%

Nel corso di ciascuna annualità, il Contratto prevede la possibilità di effettuare riscatti parziali per un ammontare complessivo non superiore al 5,00% del capitale maturato senza che venga applicato il predetto costo percentuale.

L'operazione di riscatto totale risolve il Contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data di richiesta dell'operazione.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate all'investitore-contraente mediante un'apposita appendice. Le prestazioni continuano ad essere rivalutate ad ogni ricorrenza anniversaria secondo le modalità indicate all'art. 7.

ART. 9 OPZIONI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

L'investitore-contraente può richiedere entro la scadenza contrattuale, di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti prestazioni di rendita vitalizia rivalutabile:

- rendita vitalizia pagabile fino a che è in vita la persona designata (Assicurato o Vitaliziato);
- rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che è in vita la persona designata (Assicurato o Vitaliziato);
- rendita vitalizia pagabile fino al decesso della prima persona designata (Assicurato o Vitaliziato) e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata dall'investitore-contraente, fino a che questa è in vita (Reversionario).

I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, che non può essere riscattata durante il periodo di godimento, saranno calcolati all'epoca di conversione del capitale in rendita.

Le modalità di rivalutazione della prestazione di rendita saranno comunicate dalla Società al momento della richiesta di conversione del capitale a scadenza in rendita.

ART. 10 MODALITÀ DI RICHIESTA PER I PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale richiesta alla Società devono essere esibiti o, a seconda dei casi, consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'esistenza dell'obbligo del pagamento;
- individuare con esattezza i Beneficiari del pagamento;
- adempiere agli obblighi di natura fiscale a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari per i quali, ai sensi di legge, la Società debba operare in qualità di sostituto di imposta.

In particolare, è richiesta la presentazione della documentazione di seguito indicata.

1. per la liquidazione del capitale maturato in caso di riscatto:
 - regolare documento di identità (anche in fotocopia) dell'investitore-contraente;
 - originali dei documenti contrattuali.
2. per la liquidazione del capitale maturato alla scadenza del Contratto:
 - regolare documento di identità e codice fiscale (anche in fotocopia) del Beneficiario;
 - originali dei documenti contrattuali.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, corredata della documentazione completa. Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di 30 giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'avente diritto e da lui indicato per iscritto alla Società al momento della consegna dei documenti sopra indicati oppure mediante assegno.

ART. 11 PRESTITI

L'investitore-contraente, dietro richiesta scritta alla Società ed a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del Contratto, può ottenere, nei limiti del valore di riscatto, prestiti ad interesse. Le condizioni regolanti il prestito verranno indicate dalla Società nell'atto di concessione.

ART. 12 DUPLICATO DEL CONTRATTO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del Contratto, l'investitore-contraente o gli aventi diritto può richiedere alla Società un duplicato sotto la propria responsabilità.

ART. 13 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'investitore-contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme investite.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del Contratto o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 14 IMPOSTE E TASSE

Imposte e tasse relative al presente Contratto sono a carico dell'investitore-contraente, dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

ART. 15 FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative al Contratto, delle quali sia parte un Consumatore quale definito dall'art. 1469 bis del Codice Civile, il foro competente è quello della sede o del luogo residenza o di domicilio del Contraente, o dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

ART. 16 LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal Contratto, valgono le norme di legge in vigore.

Allegato alle Condizioni di contratto

Regolamento della Gestione Separata RISPAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato RISPAV (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.